

## REGOLAMENTO (CE) N. 3072/94 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 1994

**relativo all'apertura e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (primo semestre 1995)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e per i prodotti del codice NC 0206 29 91, la Comunità ha assunto l'impegno, nel quadro dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), di aprire un contingente tariffario comunitario annuo, al dazio del 20 % senza prelievo, il cui volume globale, espresso in peso di carne disossata, è fissato a 53 000 tonnellate;

considerando che, conformemente ai risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, la cui applicazione è prevista a decorrere dal 1° luglio 1995, si intende mantenere questo contingente nel cosiddetto regime « di accesso corrente »; che è quindi opportuno, in questa fase, aprire detto contingente soltanto per il primo semestre 1995 e per un quantitativo corrispondente a tale periodo dell'anno, ovvero il 50 % delle 53 000 tonnellate disponibili nell'arco del 1995; che il rimanente verrà aperto dopo l'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dei suddetti risultati e sulla base delle medesime;

considerando che è necessario garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso al contingente suddetto a tutti gli operatori interessati della Comunità nonché l'applicazione ininterrotta dell'aliquota prevista per il contingente a tutte le importazioni dei prodotti in esame, fino all'esaurimento del volume del contingente;

considerando che in base a tale regime la Commissione ripartisce i quantitativi disponibili tra gli operatori tradizionali e gli operatori interessati al commercio delle carni bovine; che tuttavia, per gli operatori della seconda categoria, è opportuno prendere in considerazione soltanto quantitativi di una certa consistenza, rappresentativi degli scambi con i paesi che sono da considerarsi come paesi terzi al 31 dicembre 1994;

considerando che occorre provvedere affinché gli operatori della prima categoria dei nuovi Stati membri possano partecipare equamente alla ripartizione dei quantitativi disponibili; che è quindi opportuno, nei loro confronti, prendere in considerazione, come quantitativi di riferimento che danno adito alla quota riservata agli importatori « tradizionali », le importazioni da essi realizzate tra il 1° luglio 1991 e il 30 giugno 1994 nei nuovi Stati membri, di prodotti provenienti da paesi che sono da considerarsi, rispetto ad essi, come paesi terzi al

31 dicembre 1994 e corrispondenti ai prodotti del contingente; che la scelta del periodo di riferimento è determinata dall'esigenza di garantirne la rappresentatività e di evitare che vengano prese in considerazione eventuali importazioni speculative;

considerando che le modalità di applicazione del presente regolamento devono essere adottate secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>; che è tuttavia opportuno affidare esclusivamente alla Commissione il compito di attribuire i quantitativi disponibili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### *Articolo 1*

1. Per il primo semestre 1995 è aperto un contingente tariffario comunitario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e per i prodotti del codice NC 0206 29 91, per un volume globale di 26 500 tonnellate, espresso in peso di carni disossate.

Ai fini dell'imputazione al contingente in esame, 100 chilogrammi di carne non disossata equivalgono a 77 chilogrammi di carne disossata.

2. Ai fini del presente regolamento, si intende per « carne congelata » la carne che, all'atto dell'introduzione nel territorio doganale della Comunità, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a - 12° C.

3. Nell'ambito del contingente di cui al paragrafo 1, il dazio della tariffa doganale comune applicabile è fissato al 20 % e il prelievo allo 0 %.

### *Articolo 2*

Il contingente di cui all'articolo 1 è suddiviso in due parti:

a) la prima, pari all'80 %, ossia a 21 200 tonnellate, è ripartita tra:

— gli importatori della Comunità come composta al 31 dicembre 1994, che possono comprovare di aver importato carni congelate del codice NC 0202 e

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1884/94 (GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 27).

prodotti del codice NC 0206 29 91, oggetto del presente regime di importazione; nel corso degli ultimi tre anni

e

- gli importatori dei nuovi Stati membri che possono comprovare di aver importato nello Stato membro in cui sono stabiliti, durante il periodo compreso tra il 1° luglio 1991 e il 30 giugno 1994, prodotti dei codici NC succitati provenienti da paesi che sono da considerarsi, rispetto ad essi, come paesi terzi al 31 dicembre 1994;
- b) la seconda, pari al 20 %, ossia a 5 300 tonnellate, è ripartita tra gli operatori che possono comprovare di svolgere un'attività, relativamente ad un quantitativo minimo e durante un periodo da stabilirsi, nel settore degli scambi con i paesi che sono da considerarsi, rispetto ad essi, come paesi terzi al 31 dicembre 1994, di carni bovine diverse da quelle oggetto del presente regime d'importazione o sottoposte ad operazioni di traffico di perfezionamento attivo o passivo.

#### *Articolo 3*

1. Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68, in particolare :

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1994.

a) la ripartizione e l'attribuzione dei quantitativi disponibili tra gli operatori di cui all'articolo 2 e

b) le condizioni di rilascio e la durata di validità dei titoli di importazione.

2. L'assegnazione agli operatori dei quantitativi disponibili è decisa dalla Commissione.

#### *Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1995.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. BORCHERT